

Ordine di Acquisto: 3000072528		Pagina 1 di 6	
Tipo ordine:	Chiuso	Data :	18.07.2025
Buyer:	Zanirato	Telefono:	+3902/99013872
Codice fornitore: 14840			
E-mail:	mirko.zanirato@cifa.com		
Nostra Banca:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C ORDINARIO		
Nostro IBAN:	IT23Z0569650080000020449X58		

Spett.le
COPRIKOMPATT S.r.l.
VIA BOLZANO 2
66020 San Giovanni Teatino CH

Condizioni commerciali	
Condizioni di resa:	
Imballo:	
Trasporto:	
Pagamento:	RI.BA FORNITORI - 30% all'ordine, 35% a 30gg 35% a 60 gg DF
Vostra Banca:	
Vostro IBAN:	

Destinazione merci

CIFA SPA DIV. CIPU - PUMPS
Via Stati Uniti d'America 34
I-20030 SENAGO MI

Nel caso in cui il codice deve essere trattato superficialmente o verniciato, si dovrà fare riferimento al capitolato CAP 7.5 QHSE 001

Nel caso la presente fornitura sia relativa ad un ordine di Campionatura per Benestare alla produzione di serie, ricordiamo che congiuntamente alla stessa dovrete presentare tutta la documentazione richiesta nel ns. CAP 8.4 Q002, nei moduli Q 239 - 244 - 241 - 242- 243 e a seconda della classe merceologica interessata, in breve Certificati di Conformità alla specifica tecnica circa le Materie Prime impiegate, Carta Rilievi debitamente compilata e quant' altro dettagliato nelle specifiche sopra citate. La mancanza di tale documentazione porterà al rifiuto automatico della Campionatura stessa

Abbiamo il piacere di confermarvi il presente ordine alle condizioni generali allegate ed a quelle specifiche riportate nell'ordine.

Pos.	Codice Descrizione	Rev.	Data Consegna	Quantità (U.M)	Magazz.	Div.	Prezzo (Unità di Prez.)	Valore Totale
10	nuova telonat sotto tettoia collaudo+abs come da vs proposta EX2507022456/91 DEL 10/07/25	00	20.09.2025	1 (NR)		EUR	10500,00 (1)	10500,00
Valore tot. ordine							EUR	10.500,00

Ogni variazione all'ordine, dovrà essere autorizzata da CIFA con conseguente emissione di ordine aggiornato. Pertanto, eventuali condizioni commerciali che non siano state espressamente negoziate tra le parti e riportate in forma scritta sul presente ordine sono da considerarsi completamente prive di effetto.

Le forniture dei materiali oggetto del presente ordine dovranno essere conformi a quanto riportato sui nostri disegni, specifiche e quanto riportato nei seguenti Capitolati:

Capitolato per gestione qualità delle forniture CAP 8.4 Q002

Capitolato "per Trattamenti superficiali verniciatura di materiali plastici e ferrosi CAP7.5 QHSE 001"

MOD. Q 239 - 244 - 241 - 242 - 243 a seconda delle classi merceologiche relative

I disegni e le specifiche tecniche sono proprietà di Cifa spa e su di esse il Fornitore è tenuto al rispetto della totale confidenzialità.

Realizzazione di parti di carpenteria strutturale a disegno

Nel caso di realizzazione di parti di carpenteria strutturale a disegni viene richiesta

l'identificazione del prodotto come da ns. procedura PRO 8.5 Q 001 CDS – Identificazione carpenterie Cifa - per i manufatti destinati al plant di Castiglione delle Stiviere e

PRO 8.5 Q205 SEN – identificazione e rintracciabilità dei controlli CND – per i manufatti destinati al plant di Senago.

L'impegno ad utilizzare idonee WPS con relative WPQR applicabili o in alternativa l'utilizzo di WPS CIFA per il tipo di giunzione che il disegno e le indicazioni tecniche richiama;

inoltre, si richiede il riferimento e l'aderenza ai seguenti documenti CIFA (a seconda dell'applicabilità), in ultima revisione disponibile:

CAP 8.2 Q 007 - Requisiti per l'acquisto di materia prima per impieghi strutturali

CAP 8.2 Q 001 Criteri generali per controllo visivo

PRO 8.2 Q 001 Procedura di controllo MT - particelle magnetiche PRO 8.2 Q 002 Procedura di controllo PT - Liquidi Penetranti PRO 8.2 Q 003 - Procedura di controllo UT - Ultrasonoro

PRO 8.2 Q 004 - Procedura di controllo RT – Radiografia;

Piani di Controllo Qualità (PCQ) eventualmente definiti con nostro ufficio qualità fornitori

I controlli non distruttivi delle saldature. E' mandatorio eseguire un controllo UT PAUT su tutte le saldature a piena penetrazione ed un controllo Magnetico MT su tutti i giunti angolari. Le prime devono essere realizzate durante il processo di costruzione nelle fasi intermedie evidenziate dai disegni e specifiche tecniche. Nel caso il Fornitore non fosse idoneamente attrezzato o omologato per tali controlli potrà o rivolgersi

direttamente a CIFA che garantisce un tecnico presso la sede del fornitore (previa prenotazione) o rivolgersi ad Ente Terzo certificato. La conservazione dei certificati dei controlli non distruttivi e la sua tracciabilità è a carico del fornitore in accordo alla PRC 9.1 Q 004 e PRC 8.2 Q 003.

Materiali in fornitura di carpenteria strutturale, ovvero impieganti acciai altoresistenziali.

La fornitura di prodotti costruiti a disegno Cifa dovrà essere accompagnata da un certificato che attesti la conformità del materiale utilizzato tramite un controllo specifico riportato in un documento di tipo 3.1 (secondo UNI EN 10204). La distribuzione del certificato 3.1 deve avvenire come descritto nel modulo Q 239. L'elenco delle informazioni che possono essere incluse nel documento di tipo 3.1 è reperibile nei documenti appropriati, quali ad esempio la normativa UNI EN 10168:2005 per l'acciaio. Il fornitore ha l'obbligo di mettere in atto e mantenere un processo di tracciabilità che permetta in qualunque momento di collegare il documento di tipo 3.1 all'identificativo del lotto fornito.

Materiali in conto lavoro (FUSIONI).

Prima di procedere alla lavorazione dei materiali forniti in conto lavorazione, il fornitore dovrà effettuare i controlli di conformità dimensionale e logistica secondo le indicazioni di CIFA.

Nel caso in cui durante la lavorazione meccanica fossero accertate non conformità sul grezzo (mancanze di sovrametalli, soffiature eccessive, ecc.) che non permettano di ottenere quanto definito nei relativi disegni, il fornitore deve interrompere la lavorazione meccanica, accantonare il materiale ed identificarlo come non conforme. Se la non conformità rilevata dovesse estendersi ad una quantità considerevole del lotto pari almeno al 10 %, il fornitore deve interrompere la lavorazione del lotto ed informare tempestivamente CIFA per le verifiche necessarie e decisioni in merito.

Con cadenza mensile, il fornitore dovrà far pervenire un resoconto dei materiali grezzi risultati non conformi per difetto del materiale Grezzo e per errori di lavorazione del fornitore e dovrà definire con CIFA le modalità di restituzione dei grezzi a CIFA o eventuale rottamazione presso il fornitore stesso per conto di CIFA.

Per la realizzazione delle lavorazioni oggetto del presente ordine, il fornitore potrà utilizzare, oltre ad attrezzature di proprietà, anche attrezzature di proprietà di CIFA concesse al fornitore in conto prestito d'uso. Cifa si riserva il diritto di chiedere in ogni momento la restituzione delle suddette attrezzature.

Obblighi per Forniture di Servizi/Appalti c/o gli uffici e/o stabilimenti della società committente:

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutti i fornitori – imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi – prima di eseguire le prestazioni richieste nel presente ordine devono presentare all'Ufficio Acquisti tutti i documenti richiesti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale (che sono elencati nel Mod. HS10 fornito da CIFA) entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data prevista per l'inizio delle attività e ricevere specifica autorizzazione di inizio lavori dall' RSPP preposto.

Cessione del credito.

Il fornitore non è autorizzato a cedere a terzi i crediti derivanti dal presente ordine. Unica eccezione è costituita da autorizzazione scritta rilasciata dagli enti preposti Cifa Spa.

Tutti i D.D.T. e le fatture dovranno riportare il numero del presente ordine ed i codici Cifa.

Tutti gli effetti in scadenza --- dal 01.08 al 31.08 --- dovranno essere posticipati al 10 Settembre.

Tutti gli effetti in scadenza --- dal 01.12 al 07.01 --- dovranno essere posticipati al 10 Gennaio.

Negli ultimi tre (3) giorni lavorativi del mese l'attività di ricevimento merci sarà sospesa. Salvo diverse necessità che vi saranno comunicate di volta in volta dalle nostre

Logistiche di stabilimento.

Ordine di Acquisto: 3000072528

Pagina 3 di 6

L'accettazione del presente ordine avverrà restituendo copia dello stesso controfirmato ovvero, se non viene fatta specifica opposizione scritta entro 5 gg dalla sua ricezione o viene dato inizio alla fornitura, presuppone il rigoroso ed integrale rispetto di tutte le "Condizioni Generali Di Acquisto CIFA qui di seguito espresse

Il presente ordine è rilasciato e stampato in formato elettronico e si intende valido a tutti gli effetti. Eventuale invio in formato cartaceo avverrà solo in caso di specifica richiesta del fornitore.

Distinti saluti.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO Gruppo CIFA

Art. 1 - Applicazioni Condizioni Generali di acquisto. Le presenti Condizioni Generali, salvo il caso in cui nella ordinazione sia fatta da CIFA espressa deroga, sono parte essenziale dell'ordine e si ritengono accettate integralmente dal Fornitore con il ritorno della presente lettera di accettazione allegata all'ordine debitamente firmata. Tale documento, una volta firmato, sostituisce ogni altro precedente accordo tra le parti e le condizioni contrattuali del Fornitore. Indipendentemente comunque dalla restituzione del suddetto documento firmato, l'ordine, incluse le presenti Condizioni Generali di Acquisto, viene considerato accettato dal Fornitore nei termini sopracitati, se entro 5 giorni dalla data di ricezione dello stesso non viene fatta specifica opposizione scritta o viene dato seguito alla fornitura. Il credito derivante dalla presente pattuizione è incedibile.

Art. 2 - Termini di consegna. I termini di consegna si intendono tassativi. Potranno essere solo differiti per l'insorgere di cause di forza maggiore entro i limiti contrattuali di consegna; sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente quelle dipendenti da calamità naturali, guerre, rivoluzioni e scioperi di carattere nazionale, che si protraggessero per oltre sette giorni solari complessivamente. Il Fornitore comunicherà a CIFA immediatamente con lettera raccomandata o tramite PEC l'insorgere ed il cessare di detti impedimenti. Resta, pertanto, inteso che il termine di consegna potrà essere prorogato della durata di detti impedimenti sempreché alla segnalazione del Fornitore si proceda all'emissione della conseguente modifica al presente ordine. In caso di inosservanza dei termini di consegna, anche per una sola parte dell'ordinazione, CIFA avrà diritto, a sua scelta (i) di addebitare al Fornitore una penale in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo il risarcimento dei maggiori danni; o (ii) di considerare risolto il contratto dandone comunicazione in qualunque momento mediante lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento dei danni subiti da CIFA; o (iii) di acquistare i materiali sul mercato al prezzo corrente a spese del Fornitore, salvo il risarcimento dei maggiori danni. È facoltà di CIFA respingere quantitativi consegnati in anticipo sul programmato o di trattenerli dilazionando il pagamento.

Art. 3 - Consegna della merce, Imballo e documenti. La consegna della merce si intende da effettuarsi presso il magazzino di destinazione indicato sull'ordine stesso nei normali orari di lavoro. I rischi della merce passano a carico della CIFA soltanto nel momento in cui la merce è presa in consegna nei suoi magazzini, anche se il costo del trasporto è a carico di CIFA.

Art. 4 - Materiali in eccedenza. CIFA si riserva il diritto di accertare entro 30 giorni dalla consegna la fornitura di merci consegnate in eccedenza di quanto convenuto nell'ordine, o a suo unico giudizio, di ritornare tale eccedenza al Fornitore, a spese del medesimo. CIFA non si assumerà alcuna responsabilità per le merci consegnate in eccedenza a quanto ordinato, anche se tali merci fossero state ricevute provvisoriamente nei suoi magazzini.

Art. 5 - Garanzia e controlli di qualità. Il Fornitore è l'unico responsabile della corrispondenza delle forniture alle specifiche tecniche impartite da CIFA. Qualsiasi difetto del materiale o della lavorazione sull'attrezzatura CIFA che si rileverà entro 2 anni dalla messa in funzione della stessa, sarà prontamente rimediato dal Fornitore riparando o sostituendo anche in opera, il materiale difettoso senza oneri e fermo produzione per CIFA. Per tutte le parti che siano state sostituite, riparate o comunque direttamente o indirettamente influenzate da tali operazioni, la garanzia si rinnova automaticamente a partire dalla data di rimessa in funzione delle parti per lo stesso periodo per il quale era stata originariamente concessa. Sostituzioni, riparazioni, modifiche, sono a carico del Fornitore eccetto che le stesse non risultino da normale usura, errori di manovra, sovraccarico o da riconosciute cause di forza maggiore. Se le giuste misure non sono prese dal Fornitore come e quando specificato, CIFA si riserva il diritto di adottare le misure che possono essere necessarie e di dedurre il loro costo dal pagamento finale dovuto e conseguentemente addebitare tal costo al Fornitore fatti salvi altri diritti di CIFA per eventuali ulteriori danni imputabili al Fornitore. Ogni costo relativo a campagne di richiamo sarà a carico del Fornitore, che si impegna sin da ora a sottoscrivere adeguata polizza con primaria Compagnia di Assicurazione. Si intendono sin da ora autorizzate ispezioni di incaricati CIFA presso il Fornitore per eseguire controlli a campione sulla fornitura.

Art. 6 - Pagamento, sospensioni e prezzi. Il modo ed i termini di pagamento sono indicati da CIFA nell'ordine ed in nessun caso saranno accettati tratte ed addebiti di interessi non preventivamente concordati per iscritto. I pagamenti verranno effettuati solo dopo il controllo qualitativo, quantitativo e contabile da parte degli uffici di CIFA. Le inadempienze da parte del Fornitore danno diritto a CIFA di sospendere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se relativi ad altro ordine, in garanzia per le conseguenze dell'inadempimento del Fornitore. Ciò senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte dell'Autorità Giudiziaria. Salvo diversa pattuizione scritta i prezzi fissati per la fornitura si intendono bloccati e non suscettibili di aumento o diminuzioni quali che siano le variazioni in più o in meno dei prezzi dei materiali e del costo della mano d'opera che si dovessero verificare durante l'espletamento dell'ordine, anche se per tale espletamento fosse necessario per qualsiasi motivo, un periodo di tempo maggiore di quello convenuto. Ciò anche in deroga agli articoli 1467 e 1664 C.C. ed a quanto previsto da Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Art. 7 - Accettazione ed esame della merce. L'accettazione della merce da parte di CIFA è sempre con riserva e diventa definitiva solo dopo l'accertamento della corrispondenza al pattuito delle condizioni qualitative e quantitative della merce stessa cui la CIFA procederà entro 30 giorni dalla consegna. CIFA si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo comma dell'art. 1513 C.C. anche quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui all'art. 696 C.P.C. La merce che verrà consegnata dovrà rispondere alle prescrizioni di acquisto della CIFA. CIFA non è tenuta all'osservanza dei termini di cui agli articoli 1495 e segg. C.C. per la denuncia dei vizi e difetti anche apparenti. Il Fornitore garantisce la fornitura esente da vizi. I vizi della merce possono essere denunciati anche dopo l'utilizzo della fornitura al momento in cui questa è utilizzata in produzione. Le forniture saranno soggette a collaudo. Ove al collaudo si riscontrassero materiali di scarto, sarà facoltà di CIFA di chiedere la sostituzione di detti materiali alle stesse condizioni contrattuali o di rifiutare puramente i materiali di scarto, salvo sempre il risarcimento dei danni. Sarà inoltre in facoltà della CIFA rifiutare l'intera fornitura anche se questa debba farsi con prestazioni successive e di ritenere annullato l'ordine con facoltà di trattenerne i materiali che fossero stati consegnati precedentemente e fossero stati riconosciuti conformi all'ordinato, in ogni caso con risarcimento dei danni. L'imballo deve resistere, per il previsto mezzo di trasporto, alle operazioni di carico e scarico con gru; inoltre deve essere atto a garantire le merci dall'azione degli agenti atmosferici, qualora richiesto specificatamente nell'ordine. I documenti rappresentativi della merce sono le Bolle di consegna complete di tutti i seguenti riferimenti: ragione sociale e indirizzo del fornitore; n. dell'ordine cui la consegna si riferisce indicando in caso di consegna parziale se trattasi di consegna a saldo o in conto; descrizione e nostro codice materiale, unità di misura e quantità delle singole merci; nominativo del vettore; la data di spedizione. Le fatture originali, accompagnate da 1 copia per uso amministrativo saranno intestate ed indirizzate come indicato nell'ordine. Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine e portare i seguenti

Ordine di Acquisto: 3000072528

Pagina 4 di 6

riferimenti: n. della Bolla di Consegna, n. dell'ordine cui la fattura si riferisce; la stessa descrizione usata nella compilazione della Bolla di Consegna; le condizioni di pagamento.

Art. 8 - Fornitura di produzione brevettata. Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore garantisce la piena disponibilità dei prodotti forniti e la piena garanzia che i materiali che fornirà non sono stati e non saranno prodotti in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce alla CIFA la libertà e liceità dell'uso e del commercio di detti materiali tanto in Italia che all'estero. Il Fornitore si impegna in ogni caso a risarcire CIFA di ogni danno diretto ed indiretto che questa dovesse a qualsiasi titolo sopportare in conseguenza dell'eventuale esistenza di tali diritti brevettati.

Art. 9 - Costruzione su disegni. I disegni sui quali la CIFA si riserva i diritti sanciti dalle leggi, i calibri, gli stampi, i modelli ed i campioni che fossero consegnati al Fornitore o commissionati allo stesso per l'esecuzione dell'ordine, restano di esclusiva proprietà di CIFA e dovranno essere restituiti in perfetto stato. Non possono essere copiati dal Fornitore, divulgati o trasmessi ad altra persona, ente, o comunque utilizzati se non per la fornitura CIFA. Il fornitore si impegna, indipendentemente dal presente ordine, a non costruire per terzi pezzi costruiti su disegni, modelli o campioni di CIFA. CIFA si riserva adeguata rivalsa per danni causati da qualsiasi inadempimento delle presenti clausole.

Art. 10 - Personale del Fornitore presso gli stabilimenti CIFA. In caso di presenza del personale del Fornitore presso gli stabilimenti CIFA, quest'ultimo è obbligato a rispettare tutte le norme in materia di salute e sicurezza ed adeguarsi a tutti i regolamenti in vigore presso gli Stabilimenti CIFA. CIFA si riserva il diritto insindacabile di allontanare il personale del Fornitore e si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere, in ogni contingenza, anche per causa di terzi, al personale del Fornitore (salvo i casi in cui gli stessi si siano verificati per dolo o colpa grave di CIFA), restando a carico del Fornitore l'osservanza di ogni prescrizione assicurativa, previdenziale e relativa alla prevenzione degli infortuni.

Inoltre, in caso di esecuzione di un servizio presso gli Stabilimenti CIFA, il Fornitore si obbliga ad osservare - durante lo svolgimento del servizio affidatogli - tutte le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti (si veda il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni), provvedendo inoltre a smaltire, nel rispetto della legge, i rifiuti ed i residui prodotti nell'ambito dell'attività costituente oggetto del servizio affidatogli presso gli stabilimenti CIFA.

Art. 11 - Decreto Legislativo n. 231/2001 e rispetto del Codice Etico. Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso).

Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere e si impegna ad accettare e rispettare le disposizioni del Codice Etico di CIFA disponibile sul sito www.CIFA.com.

Nel caso in cui il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovesse apprendere di eventuali reati commessi, rientranti nei casi contemplati dal Decreto e/o di eventuali violazioni dei contenuti del Codice Etico, si impegna a informare immediatamente CIFA tramite la piattaforma dedicata alla quale è possibile accedere dal sito web ufficiale di CIFA utilizzando la sezione "Whistleblowing" che rimanda al link: CIFA.integrityline.com.

In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del Fornitore, CIFA avrà il diritto di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. o in ogni caso di recedere unilateralmente dal contratto, anche in via anticipata, con effetto immediato a mezzo di semplice comunicazione scritta, senza alcun obbligo da parte di CIFA di sostenere le spese e con l'addebito al Fornitore della maggiore spesa e/o del costo da lei sostenuto, restando inteso che, in conseguenza di quanto indicato, in caso di qualsiasi danno in qualunque modo provocato a CIFA, il Fornitore sarà ritenuto responsabile.

Art. 12 - Foro competente. Per ogni controversia dipendente dal presente ordine è competente esclusivamente il Foro di Milano, anche in caso di connessione con altre cause sottoposte ad altra Autorità Giudiziaria e la legge applicabile è quella italiana.

Art. 13 - Informativa Privacy. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui nome, indirizzo, città, numero di telefono, data di nascita, azienda) - se fornitore persona fisica o ditta individuale; altrimenti i dati personali degli amministratori e/o i referenti del fornitore, se persona giuridica/Consulente/Professionista - saranno trattati da CIFA S.p.A., prevalentemente con mezzi informatici, per garantire la gestione e l'esecuzione del contratto. La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto di cui è parte l'interessato (art. 6 comma 1 lett. b) GDPR). Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere al contratto. La informiamo inoltre che i dati da Lei liberamente forniti verranno comunicati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto autorizzati a svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale. In nessun caso i suoi dati saranno diffusi. I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. La vigente normativa riconosce all'interessato numerosi diritti; tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per esercitare i diritti indicati può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a CIFA S.p.A., con sede legale in via Stati Uniti d'America n. 26 - 20030 Senago (MI). L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Senago, li _____

CIFA _____ Fornitore _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti espressamente dichiarano di approvare e sottoscrivere i seguenti articoli: Art. 1 - Applicazioni Condizioni Generali di acquisto; Art. 2 - Termini di consegna; Art. 5 - Garanzia e controlli di qualità; Art. 6 - Pagamento, sospensioni e prezzi; Art. 7 - Accettazione ed esame della merce; Art. 11 - Codice Etico - Art. 12 Foro competente

Senago, li _____

CIFA _____ Fornitore _____

GENERAL PURCHASE CONDITIONS CIFA Group

Art. 1 – Application of General Purchase Conditions. General purchase conditions except for express contrary indication of CIFA in written form are essential part of the order and are considered accepted in any part by the supplier by returning present agreement duly signed. General Conditions void any previous written or oral agreement between parties. In any case, even if a copy of present agreement shall not be returned countersigned for acceptance, it shall be considered binding if within 5 days from post stamp date, there is no written opposition or the supplier starts supplying. Credit deriving from present contract shall not be assignable.

Art. 2 – Terms of delivery. Terms of delivery are mandatory. They can be protracted only due to force majeure, within the agreed terms of delivery; causes of force majeure shall be considered only deriving from acts of God, acts of nature, war, revolution, nation strikes, with duration of more than seven days. Supplier shall communicate to CIFA immediately by registered mail, the commencing and the ending date of the impeachment. It is agreed that the delivery shall be postponed of a duration equal of that of the above

impeachment, if after the supplier's notice the order shall be modified. In case of non respect of delivery terms, even for a fragment of delivery, CIFA reserves the right (i) to debit to the supplier a penalty of 2% of the value of not delivered materials per week of delay, save acting for major damages; alternatively (ii) CIFA reserves the right to consider the agreement void, by communicating that by registered mail letter in any time, save acting for major damages; (iii) CIFA reserves the right to buy on the market at current price the materials, save acting for major damages. It is CIFA's right to refuse materials delivered before the term, or to keep them and defer the payment.

Art. 3 – Delivery, packaging and documents. Delivery of goods must be done at CIFA's yard defined into Purchase Order, working hours. Risks on goods shall be transferred to CIFA only when the materials shall be delivered in the yard, even if the costs of transportations were borne by CIFA.

Art. 4 – Surplus delivery. Within 30 days from date of delivery CIFA reserves the right to verify the supplied materials to double check any surplus compared to the order. Upon its own judgment CIFA has the right to return eventual surplus delivery to the supplier, at supplier's costs. CIFA shall not have any liability on surplus supplies compared to the quantity ordered, even in case of acknowledgment in its yard.

Art. 5 – Warranty and quality checks. Supplier is the only liable and guarantees correspondence between the supply and the technical data of materials ordered. Any defect on material or craftsmanship emerging after 2 years since when the supply has been put into operation, shall be repaired, or substituted by the supplier. Defective material shall be repaired or substituted, with no costs for CIFA, and even if the material is in working process, and without any interruption on the production process. For all parts repaired, substituted or in any manner directed or indirectly concerned by the above operations, warranty shall be automatically renewed for the pieces substituted or repaired, from the date of implementation of such parties, at the same conditions of the original ones. Substitutions, reparations or modifications shall be at the supplier's cost except it is proven that the intervention was due to normal wear, errors in maneuvers, overload, and ascertained causes of force majeure. If the supplier does not comply according to CIFA's orders, CIFA reserves the right to take the necessary measures and deduce the costs from the due payment by compensating them save the right to CIFA to act against supplier for other damages. Any cost due to recall campaigns shall be borne by the supplier, who will be covered by an adequate insurance issued by a prominent insurance Company, as per instructions CIFA shall send in a separate enclosure. Periodically CIFA has the right to inspect at the supplier's to make random tests on materials.

Art. 6 – Payment, suspension of payment, pricing. Terms and conditions of payment are those indicated by CIFA in the order and no debit or bill of exchange or draft shall be accepted if not preventively agreed in written form. Payment shall be done only after quality, quantity, accounting control operated by CIFA. In case of non-performance of the supplier, CIFA has the right to suspend payments due for precedent performance, even if deriving from a different order, as warranty for supplier's non-performance or malperformance. This shall be done without the necessity to act before the competent Authority. Save the case of a peculiar written agreement, prices are intended fixed and shall not be increased or decreased, neither in case of increasing price of material or craftsmanship during the period of execution of the order, even if to complete the order a longer timing shall be needed. Article 1467 and 1664, laws and rules in force shall not be applied to the case.

Art. 7 – Acceptance and test on material. Acceptance on all materials is always under reserve of check of correspondence between delivered goods to the quality and quantity ordered by CIFA and becomes definitive once ascertained the correspondence of the delivery to the order after CIFA double checked the delivery, within 30 days from the date of delivery itself. CIFA shall not be held responsible of consequences as per article 1513 c.c. last item even in case there is no recourse to the Authority as per article 696 c.p.c. to ascertain the quality of the delivered goods. Delivered goods shall comply with CIFA's purchase prescriptions. Article 1459 c.c. shall not be applied to CIFA to denounce defects even ostensible. Supplier declares that supply is free of defects. Defects of materials can be denounced event after they have been employed in line of production. Supply shall be subordinated to testing. If during test should appear discard materials, CIFA shall have the right to demand immediate substitution of said material at the same price conditions, or refuse said material, save the right to act for damages. It is CIFA's right to refuse the whole supply even if this shall be completed in successive supplies and to keep the order void and keep precedent delivered material in accordance to the order, save the right to act for damages. Packaging shall be done in order to resist to the transportation and to be charged and dislocated with a crane. If specified in the order, packaging shall be able to protect the material from inclement weather. The documents accepted are bill of lading complete of all data such as: Name, address of supplier, n° of order to which the supply refers in case of multiple supplies or final supply or in account; description, CIFA's material code, unit of measurement and quantity of each material, name of transporter, and date of expedition. Original invoices, with one copy for administrative use shall be headed as indicated in the order. Each invoice shall refer to one order only and contain the following: N° of bill of lading, n° of order to which the invoice refers; same descriptions used for the bill of lading, conditions of payment.

Art. 8 – Supply of patented material. Upon acceptance of the order, the supplier declares the full availability of supplied material / goods / products supplied and that those are not at present time and shall not be in discordance or against patent or licenses and warrants CIFA for the lawful sell or trade of said material in Italy and abroad. In case of existence of patent or licenses on said material / goods / products, supplier undertakes to indemnify CIFA from direct or indirect damages deriving thereof.

Art. 9 – Constructions on projects. Designs, moulds, calibres, models and samples, and all rights deriving thereof, are strictly property of CIFA, even when delivered to the supplier to execute the order and shall be returned to CIFA in perfect conditions. They cannot be copied, reproduced or transmitted to third parties and must be only employed for CIFA's supply. Supplier undertakes even not dependently from the order not to build material / goods / products based on designs, moulds, calibres, models and samples of CIFA. CIFA reserves any right to act against the supplier for the non-respect of present clauses.

Art. 10 – Supplier personnel at CIFA factories. The Supplier's staff must comply with all health and safety Laws and adapt to all regulations in force at the CIFA plants. CIFA reserves the unquestionable right to remove the Supplier's personnel and considers itself relieved of any responsibility for accidents and accidents that may occur, in any contingency, even due to third parties, to the Supplier's personnel (except in cases where have occurred due to willful misconduct or gross negligence on the part of CIFA), the Supplier remaining responsible for compliance with all insurance, social security and accident prevention requirements.

Art. 11 – Legislative Decree no. 231 and Code of Ethics compliance. The Supplier declares to know the contents of Legislative Decree 8 June 2001 n. 231 and undertakes to abstain from behavior capable of configuring the hypotheses of crime referred to in the Decree itself (regardless of the actual commission of the crime or its punishability). The Supplier also declares to know and undertakes to accept and respect the provisions of the CIFA Code of Ethics available on the website www.CIFA.com.

In the event that the Supplier, during the execution of the supply, were to learn of any crimes committed, falling within the cases contemplated by the Decree and/or of any violations of the contents of the Code of Ethics, it undertakes to immediately inform CIFA via the dedicated platform to which it can be accessed from the official CIFA

Ordine di Acquisto: 3000072528

Pagina 6 di 6

website using the "Whistleblowing" section which refers to the link: CIFA.integrityline.com.

In case of violation of the aforementioned obligations by the Supplier, CIFA will have the right to terminate pursuant to art. 1456 c.c. or in any case to unilaterally withdraw from the contract, even early, with immediate effect by means of a simple written communication, without any obligation on the part of CIFA to bear the expenses and with the charging of the Supplier for the increased expense and/or the cost incurred by you, it being understood that, as a consequence of what has been indicated, in the event of any damage caused in any way to CIFA, the Supplier will be held responsible.

Art. 12 – Applicable Law and competent Court. Applicable law to this contract is exclusively Italian Law. The competent Court indicated by common agreement of both parties shall be the Court of Milano, also in case of connection with other cases submitted to another Judicial Authority.

Art. 13 - Privacy Policy. Pursuant to art. 13 of EU Regulation 2016/679 (General Data Protection Regulation), we inform you that your personal data (including name, address, city, telephone number, date of birth, company) – if supplier is a natural person or sole proprietorship; otherwise the personal data of the administrators and/or the supplier's representatives, if a legal person/Consultant/Professional - will be processed by CIFA S.p.A., mainly with IT means, to guarantee the management and execution of the contract. The legal basis of the processing is the execution of the contract to which the interested party is a party (art. 6 paragraph 1 letter b) GDPR). The provision of data is free, however failure to provide it will not allow our Company to fulfill the contract. We also inform you that the data you freely provide will be communicated to third parties, meaning such third parties authorized to process the data themselves, as they are authorized to carry out or provide specific services strictly functional to the execution of the contractual relationship. Under no circumstances will your data be disclosed. The Data will be stored in a complete manner for the entire period of execution of the contract; subsequently, the Data will be retained for a period of ten years for the purposes of complying with legal obligations. Any further storage of Data or part of the Data may be arranged to assert or defend one's rights in any possible venue and in particular in judicial offices. The current legislation recognizes numerous rights to the interested party; among these, the right to ask the data controller to access the data and to rectify or delete them or limit the processing that concerns them or to oppose their processing, in addition to the right to data portability; the right to withdraw consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent given before the revocation. To exercise the indicated rights you can contact the Data Controller by writing to CIFA S.p.A, with registered office in via Uniti d'America n. 26 – 20030 Senago (MI). The interested party also has the right to lodge a complaint with the Guarantor Authority for the protection of personal data.

Senago, li _____

CIFA _____ SUPPLIER _____

According to article 1341 and 1342 of Italian Civil Code, both parties hereby declare to specifically know and approve the following articles: Art. 1 – Application of General Purchase Conditions; Art. 2 – Terms of delivery; Art. 5 – Warranty and quality checks; Art. 6 - Payment, suspension of payment, pricing; Art. 7 - Acceptance and test on material; Art. 11 Code of Ethics - Art. 12 – Applicable Law and competent Court.

Senago, li _____

CIFA _____ SUPPLIER _____

CIFA S.p.A.